

Licenziamento e riassunzione

di [Luigi Risolo](#)

Pubblicato il 26 ottobre 2010

in tali casi la precedenza va ai lavoratori licenziati per riduzione del personale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 20005 del 22 Settembre 2010, ha sancito che, con riferimento a quanto disciplinato dalla Legge del 29 Aprile 1949 n. 264, art. 15, "ove il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento di dipendenti per riduzione di personale, il lavoratore licenziato ha la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno dal licenziamento, sempre che la richiesta di nuova assunzione, numerica o nominativa, presentata dal datore di lavoro, riguardi lavoratori della medesima qualifica di quello licenziato (Cass. n. 937/1990)".

La questione parte dal ricorso per Cassazione eseguito dall'Istituto Previdenziale in ordine ai benefici contributivi goduti dal datore di lavoro per effetto di una - presunta - falsa applicazione da parte di quest'ultimo del disposto sancito dalla Legge del 23 Luglio 1991, n. 223, art. 24, avente ad oggetto la riduzione del personale per ristrutturazione, riorganizzazione o crisi aziendale.

L'Istituto Previdenziale contesta, altresì, che "i benefici contributivi di cui all'art. 8 comma 4 della legge 223/1991 sono previsti per il datore di lavoro che assume lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, senza essere obbligato alla loro riassunzione ai sensi del sesto comma dell'art. 15 della 264/1949 e quando il collocamento in mobilità nei sei mesi precedenti non sia stato operato da impresa dello stesso o analogo settore di attività con assetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che assume".

Quindi, a suo giudizio, il meccanismo dei benefici contributivi si può applicare se sussistono due condizioni: iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità; diversità del soggetto che licenzia rispetto a quello che assume.

Contesta inoltre l'applicazione del principio dell'"obbligo di riassunzione del lavoratore licenziato da parte di imprese edili allorquando il lavoratore venga riassunto - come nella specie - con diversa qualifica".

I Giudici della Suprema Corte rigettano le istanze dell'Istituto in quanto "la legge 223/1991 prevede un'unica condizione ostativa per il godimento delle agevolazioni, costituita dal fatto che la assunzione per la quale l'impresa invoca gli sgravi contributivi non deve essere avvenuta in applicazione del diritto di precedenza previsto dalla legge 29.4.1949 n. 264", e nella fattispecie concreta il datore di lavoro rispetta tale disposto normativo poichè il lavoratore, in precedenza licenziato, era stato assunto per soddisfare un'esigenza lavorativa diversa rispetto a quella della precedente assunzione; elemento comprovato dall'assegnazione, al dipendente, di un livello differente dal precedente (carpentiere di III livello rispetto al livello risultante dalla precedente assunzione ovvero carpentiere di II livello).

Situazione che viene accertata e motivata adeguatamente dalla Corte d'Appello. La Suprema Corte, pertanto, non ravvisa le violazioni contestate dell'Inps a carico del datore di lavoro.

26 ottobre 2010

Luigi Risolo

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile

Sentenza del 22 Settembre 2010, n. 20005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 28/10/2004, rigettava l'opposizione di ... (anche quale titolare della omonima ditta) avverso la cartella esattoriale, emessa a carico di quest'ultimo e relativa a credito vantato dall'INPS (di importo totale di euro 9874,51) per il recupero di maggiori contributi previdenziali, relativamente al lavoratore ..., già licenziato dallo stesso ... in epoca infrannuale e per il quale non poteva beneficiarsi di agevolazione contributiva stante la sussistenza di obbligo di riassunzione ex art. 15 legge 264/1949.

Riteneva il Tribunale che prevalente era l'orientamento giurisprudenziale circa l'obbligo di riassunzione anche in caso di licenziamenti plurimi, e che non era rimasto acclarato che il lavoratore interessato avesse effettivamente espletato mansioni superiori inerenti alla diversa qualifica attribuitagli in sede di sua rinnovata assunzione.

Avverso tale decisione proponeva appello il ... (datore di lavoro), cui resisteva l'INPS (anche quale mandatario di SCCI spa).

Con sentenza del 24 marzo - 11 luglio 2006, l'adita Corte di Appello di Campobasso accoglieva il gravame.

A sostegno della decisione, osservava che dalla espletata istruttoria emergeva che il lavoratore ... era stato assunto nell'aprile del 2000 con una qualifica diversa rispetto a quella attribuitagli nel pregresso rapporto e da ciò ricavava che nella fattispecie non era ipotizzabile un obbligo di riassunzione, posto che nell'azienda si era determinata una diversa esigenza soddisfatta con la medesima persona di cui si era valorizzata una diversa professionalità.

La Corte distrettuale riteneva altresì che il diritto di precedenza alla riassunzione da parte della medesima impresa andava escluso sia per effetto delle disposizioni dell'accordo interconfederale in data 5 maggio 1965, sia in considerazione dell'inapplicabilità alle imprese edili della procedura di mobilità di cui alla legge 223/1991, ai sensi dell'art. 24, quarto comma, della legge stessa.

Dall'esclusione dell'obbligo di riassunzione derivava la possibilità di usufruire delle agevolazioni contributive.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l'INPS con tre motivi.

Resiste il ... con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ricorso, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 1, 4 e 4 bis, dell'art. 15 sesto comma della legge 29 aprile 1949 n. 264 e dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (art. 360 cpc). Osserva che i benefici contributivi di cui all'art. 8 comma quattro della legge 223/1991 sono previsti per il datore di lavoro che assume lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, senza essere obbligato alla loro riassunzione ai sensi del sesto comma dell'art. 15 della 264/1949 e quando il collocamento in mobilità nei sei mesi precedenti non sia stato operato da impresa dello stesso o analogo settore di attività con assetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che assume.

In altri termini, il meccanismo del beneficio si attiva quando sussistono due presupposti che appaiono ineludibili: iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità; diversità del soggetto che licenzia rispetto a quello che assume.

Nella fattispecie, essendo pacifico che l'impresa che aveva licenziato il lavoratore ... era la stessa che dopo quattro mesi l'aveva riassunto, doveva ritenersi, sulla base di tale dato incontestato, la violazione dell'art. 8 commi 1-4 e 4 bis della legge 223/1991.

Con il secondo motivo, l'Istituto, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma primo, e dell'art. 24, comma quarto, della l. 23 luglio 1991 n. 223, dell'art. 15, comma sesto, della l. 29 aprile 1949 n. 264 e dell'art. 5 dell'accordo interconfederale del 5 maggio 1965, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'obbligo di riassunzione del lavoratore licenziato da parte di imprese edili allorquando il lavoratore venga riassunto - come nella specie - con diversa qualifica (carpentiere di III livello, mentre nel pregresso rapporto era carpentiere di II livello).

Con il terzo motivo, infine il ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio consistente nella diversità di funzioni svolte dal dipendente ... in esito alla riassunzione, sostiene che la Corte di Appello di Campobasso non avrebbe sufficientemente motivato l'assenza superiorità delle mansioni svolte dal ... (lavoratore

) dall'aprile 2000.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato.

Con riferimento al godimento dei benefici contributivi per cui è causa, la legge 223/1991 prevede un'unica condizione ostativa per il godimento delle agevolazioni, costituita dal fatto che la assunzione per la quale l'impresa invoca gli sgravi contributivi non deve essere avvenuta in applicazione del diritto di precedenza previsto dalla legge 29.4.1949 n. 264.

Detta condizione negativa è sicuramente assente nel caso di specie, atteso che la ditta ... non ha assunto nell'aprile 2000 il sig. ... in applicazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 15 legge 29.4.1949 n. 264.

Sul punto la Corte di Campobasso ha osservato che non era prospettabile una riassunzione obbligatoria del ..., il quale nell'aprile 2000 era stato assunto per soddisfare un'esigenza lavorativa diversa rispetto a quella per la quale era stato assunto in precedenza.

Al riguardo la sentenza impugnata ha, infatti, puntualizzato che ex actis risultava che il lavoratore ... era stato assunto nell'aprile 2000 quale carpentiere di III livello, mentre la qualifica dello stesso durante il rapporto lavorativo nel dicembre 1999 era di carpentiere di II livello; sicchè una riassunzione obbligatoria di esso ... non era ravvisabile, essendosi prospettata una diversa esigenza lavorativa in seno all'impresa del datore, sebbene poi in concreto soddisfa con la medesima persona, valorizzandosi una differente sua professionalità.

La posizione assunta dalla Corte distrettuale è fondata sul condivisibile orientamento di questa Corte, secondo cui, con riguardo alla disciplina posta dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264, ove il datore di lavoro abbia proceduto al licenziamento di dipendenti per riduzione di personale, il lavoratore licenziato ha la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno dal licenziamento, sempre che la richiesta di nuova assunzione, numerica o nominativa, presentata dal datore di lavoro, riguardi lavoratori della medesima qualifica di quello licenziato (Cass. n. 937/1990).

Né può fondatamente sostenersi che, nella specie, la diversa qualifica avrebbe carattere puramente formale, avendo svolto il ..., in seguito alla nuova assunzione, le medesime mansioni svolte nel pregresso rapporto lavorativo.

Invero, la maggiore complessità delle mansioni, espletate da quest'ultimo successivamente alla riassunzione alle dipendenze della ditta resistente, è stata adeguatamente argomentata dalla Corte di appello, operando un preciso accertamento di merito del quale ha dato esaurientemente conto della sentenza.

Ha osservato la Corte di merito che l'istruttoria svolta sul punto - contrariamente all'avviso espresso dal primo giudice nella gravata decisione - aveva dato riscontro alla configurabilità di una maggiore complessità di mansioni espletate da ... quantomeno a far tempo dalla assunzione di aprile 2000 (aspetto che caratterizza la più elevata qualifica nel campo della carpenteria edile).

A sostegno della sua convinzione ha richiamato, oltre alla deposizione del teste ..., quella dello

stesso ... (lavoratore), da ritenere non attendibile, siccome circostanziata e resa in assenza di rapporto di lavoro attuale con ... - mentre le dichiarazioni circa medesime mansioni, rese in occasione della indagine amministrativa, “risultavano generiche quanto a specificazione di mansioni nell’ambito di quelle generali dell’attività di carpenteria edile”.

Ha poi osservato come la deposizione del ... non apparisse invece dirimente, avendo esso espresso in sostanza un giudizio (di tipo qualitativo) “con l’indicare come specializzate le mansioni sempre svolte dal ... (lavoratore)” ed a tal riguardo ha ulteriormente osservato che sul piano logico risultava credibile la più elevata qualificazione professionale assegnata al ... in sede di assunzione nell’aprile 2000, poiché lo stesso lavoratore già da lungo tempo aveva espletato lavoro di carpenteria, e dunque ben poteva aver acquisito gradualmente quella maggiore perizia e autonomia operativa, si da renderlo definitivamente idoneo a svolgere funzioni superiori nella organizzazione dell’impresa edile del ... “.

La Corte di Appello di Campobasso ha dunque accertato e compiutamente motivato che il sig. ... dall’aprile del 2000, aveva svolto alle dipendenze della ditta ..., mansioni diverse e specializzate rispetto a quello espletate in precedenza.

Non ravvisandosi nell’iter motivazionale del Giudice di appello le violazioni denunciate dall’Istituto e prescindendo dalle ulteriori censure, mosse alla impugnata pronuncia, da ritenersi assorbite per quanto precede, il ricorso va rigettato.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficoltà dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese

Roma 25 maggio 2010.

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l